

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26087 del registro di Segreteria, proposto dal signor N. I. nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis) ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena PETTINAU (CF PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S., Direzione Provinciale di Nuoro, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, l'avv. Elena Pettinau e l'avvocato Alessandro Doa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 14 dicembre 2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare il proprio diritto alla pensione privilegiata di 7^a categoria Tab A a vita, come da valutazione operata dagli organi regionali competenti con determinazione RAS n.

15072/417 del 10/06/2013, presentando ricorso avverso la nota INPS del 22/03/2022 con quale è stata rigettata l'istanza tendente a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, per patologie tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio, per intervenuta abrogazione ex art. 6 del D.L. n. 201/2011 dell'istituto della pensione privilegiata per gli iscritti alla cassa CPDEL.

La difesa del signor N. riferisce che il ricorrente - già assistente capo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Agente di P.S. e di P.G. - è titolare di Pensione Ordinaria Diretta di inabilità a decorrere dal 13 novembre 2018, collocato in quiescenza per inidoneità al servizio, per patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio in forza di determinazione resa dalla Regione Autonoma della Sardegna n. 32977/1755 del 13/11/2018 e ascritte per cumulo alla Tab A cat 7[^].

Precisa che, con determina RAS del 10/2/2004 n. 178/P, venne riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per "lieve lombalgia destra in discopatia L5-S1 di cui al verbale di CMO presso l'AO Brotzu, del 2/02/02004 ascrivibile alla tab B, e che con determina del 30/09/2004 n. 1171/P venne riconosciuta dipendente da causa di servizio la patologia "*artrosi interfalangea del 2° e 3° dito delle mani e rizoartrosi sn*" di cui al verbale n. 311 del 31/08/2004 presso Collegio Medico Legale presso l'AO Brotzu ascrivibile alla Tab B - indennizzata ai fini dell'equo indennizzo.

Riferisce che, con determina RAS del 18/02/2011 n. P/5264/87 venne riconosciuto l'aggravamento delle infermità artrosi interfalangea del 2° e 3° dito delle mani e rizoartrosi sn con ascrivibilità per cumulo alla Tab A 8[^] categoria e che, successivamente, con determina RAS del 10/3/2011 n.

7916/162 venne riconosciuto ulteriore aggravamento delle infermità di cui sopra con conseguente ascrivibilità alla tab A 7^a categoria.

Espone, inoltre, che, con verbale di visita medica n. 16/2017 del 16/11/2016 il collegio medico ha riconosciuto con parere unanime come dipendente da causa di servizio le patologie “*artrosi piede dx*” e “*gonalgia*”, non ascrivibili ad alcuna tabella e categoria, confermando il precedente giudizio di ascrivibilità alla Tab A 7^a categoria per cumulo delle infermità già riconosciute dipendenti.

Sottolinea che la Commissione Medica di Verifica di Cagliari, chiamata dalla RAS a pronunciarsi sugli accertamenti sanitari finalizzati ai benefici ex art. 2 comma 12 L. 335/95, non oggetto del presente giudizio, con verbale BL/G n° 8312 del 22/10/2018 ha formulato il medesimo giudizio medico legale, anche in termini di ascrivibilità a categoria di pensione, reso dal Collegio Medico Legale costituito presso l’Azienda Ospedaliera “*Brotzu*”.

Riferisce che, con domanda inviata per via telematica in data 18/3/2019, il signor N. ha richiesto all’INPS – Gestione ex Inpdap, la pensione di privilegio per le seguenti patologie: lombalgia – discopatia - rizoartrosi arti superiore e inferiore - spalla dolorosa, per le quali è stato riconosciuto l’equo indennizzo e ascritte alla Tab A categoria 7^a per cumulo, rigettata dall’Inps in data 22.3.2022, per mancanza del diritto ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 201/2011.

Richiama il precedente giurisprudenziale di questa Sezione n. 53/2023, affermando che l’art 6 D.L. n. 201/2011 non può trovare applicazione al caso di specie in quanto il legislatore, con la norma transitoria, ha inteso

salvaguardare, prevedendo l'estensione della disciplina derogatoria, anche tutte quelle istanze dirette ad accertare l'aggravamento riferito ad infermità, già accertate e riconosciute come dipendenti da causa di servizio prima dell'entrata in vigore in vigore della modifica legislativa, come il caso di specie, e salvaguardare i procedimenti riferiti a cessazioni del rapporto di lavoro avviati ad istanza di parte entro il quinquennio.

Sottolinea che, in ogni caso, il presupposto per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata (l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate) era già stato concluso in termini di Si dipendenza prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, richiamando la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica inviata in data 6/08/2012 alla Direzione centrale di previdenza dell'INPS, e ai vari Ministeri competenti.

Evidenzia che il legislatore ha specificato che l'abrogazione degli istituti della dipendenza da causa di servizio e pensione privilegiata non si applica al personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, sottolineando che la RAS, con L.R. n. 6/2012 art. 3, comma 8 ha previsto che, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti e agenzie regionali dovesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art 6 D.L. n. 201/2011, successivamente precisando, con L.R. n. 35/2015 del 23/12/2015, art. 12, comma 1 che “ *1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito*

in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

2. Il personale di cui al comma 1 può presentare domanda, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio e per l'equo indennizzo, anche a seguito di infermità contratte dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 6 del 2012”.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 17 giugno 2024 eccependo che la domanda di pensione privilegiata del ricorrente è stata rigettata dall'INPS, con provvedimento del 22 marzo 2022, in considerazione del fatto che la cessazione dal servizio era intervenuta il 13. 11.2018, ossia in data successiva all'abrogazione dell'istituto disposta dall'articolo 6 del D.L. 06/12/2011 n. 201, ai sensi del quale l'istituto della pensione privilegiata continua a trovare applicazione soltanto “*nei confronti del personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico*» e «*ai procedimenti in corso al 6 dicembre 2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data*”, affermando che dette circostanze non sussistono nel caso di specie, in quanto il dipendente non faceva parte del comparto difesa e sicurezza.

Richiama la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 20 del 2 febbraio 2018, che ha affermato che il regime speciale apprestato dal legislatore rispecchia la peculiarità dei comparti difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori.

Afferma che il precedente della sezione Sardegna definito con sentenza n. 53/2023, e l'interpretazione estensiva data dal ricorrente non siano condivisibili, in quanto, in virtù della legge regionale le eccezioni trovano applicazione solo se sorte dopo l'entrata in vigore della legge e nella fattispecie, le patologie da cui è affetto il ricorrente, con relativo riconoscimento da parte della RAS della causa di servizio sono tutte anteriori all'entrata in vigore della legge.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze.

Con note d'udienza in data 24 giugno 2024, l'avvocato Pettinau richiama le motivazioni della sentenza n. 53/2023 della Sezione giurisdizionale Sardegna, sottolineando che il signor N. era dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo diritto alla pensione privilegiata di 7^a categoria Tab A a vita, in considerazione del fatto che l'istanza presentata in tal senso è stata respinta dall'Inps, in data 22.3.2022, per mancanza del diritto ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 201/2011.

Oggetto del presente ricorso è, pertanto, la configurabilità, nel caso di specie, di una delle deroghe previste dall'art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2011, in considerazione delle previsioni di cui all' art. 3, comma 8 della L.R. n. 6/2012 e di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 35/2015 del 23/12/2015, ai sensi delle quali *“La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 deve interpretarsi nel senso che le eccezioni previste nel richiamato articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico”*.

In merito, devono richiamarsi la ricostruzione normativa e le argomentazioni della sentenza di questa Sezione, n. 53 del 2023, pienamente condivise da questo giudice.

Preliminarmente deve rilevarsi che non è in discussione la dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate nella parte in fatto della presente pronuncia, in quanto già riconosciute dipendenti dall'Amministrazione.

L'art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2011, statuisce che *“Ferma la tutela derivante*

dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.”

La norma citata (la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 2018) stabilisce in via generale - per i dipendenti civili non appartenenti al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - l'abrogazione, a decorrere dalla sua entrata in vigore (6 dicembre 2011) dell'istituto della pensione privilegiata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sezione giurisdizionale Puglia sentenza n. 193/2021 e precedenti in essa richiamati; Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 53 del 2023), la deroga prevista dal terzo periodo di detta norma riguarda solo i dipendenti civili che si trovavano nelle seguenti situazioni:

- personale cessato prima della predetta data per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e che non aveva ancora presentato a tale data la domanda di pensione privilegiata: chi rientra in

questa categoria potrà sempre presentare la relativa domanda, ponendosi al più la questione della prescrizione dei ratei pensionistici;

- personale cessato prima della predetta data per infermità non ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio: tali dipendenti potranno continuare a chiedere (in base alla deroga di cui al terzo periodo del citato art. 6) la dipendenza da causa di servizio delle infermità che hanno determinato l'inidoneità al servizio e la pensione privilegiata nel termine di cinque anni dalla cessazione (cfr. art. 169 D.P.R. n. 1092/1973);
- personale cessato prima del 6 dicembre 2011 per infermità il cui procedimento per la dipendenza da causa di servizio avrebbe dovuto essere attivato d'ufficio.

La pacifica giurisprudenza di appello di questa Corte ha, infatti, affermato che *“le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima. Solo così può avere senso valutare la sopravvivenza del diritto alla norma; laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più”* (Sezione di Appello Sicilia n. 26/2017 e Sez. II centrale di Appello n. 268/2018).

Il signor N. - pur non rientrando nelle deroghe da ultimo richiamate, in quanto cessato dal servizio nel novembre 2018 – può avvalersi dell'eccezione prevista dalla normativa regionale, segnatamente dall'art. 3, comma 8, della legge regionale della Sardegna n. 6 del 2012 (in vigore dal 31 marzo 2012),

come interpretato dall'art 12 della legge regionale n. 35 del 2015 (in vigore dal 29 dicembre 2015).

Dal combinato disposto di tali disposizioni discende, infatti, che ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, ma anche che le deroghe in esso previste si applicano al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna, per le infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico.

Non può dubitarsi, pertanto, che il signor N., in quanto appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione rientri pacificamente nel novero dei soggetti per i quali trovano applicazione le richiamate eccezioni.

Inoltre, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio effettuato dalla Regione è sufficiente per superare l'obiezione che le infermità devono essere state contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico, alla luce della peculiarità dei compiti del Corpo forestale, che con esse si identificano.

Per quanto concerne il rilievo sollevato dall'INPS in relazione al fatto che le patologie da cui è affetto il ricorrente sono tutte anteriori all'entrata in vigore della legge, così come il relativo riconoscimento da parte della RAS della causa di servizio, deve osservarsi che, nel caso all'esame, il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata sussiste non in ragione di eccezioni individuate in relazione alla data di riconoscimento dell'infermità

o di cessazione dal servizio, ma in virtù di deroga individuata dal legislatore regionale in relazione ad infermità contratte per effetto dello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza o di soccorso pubblico da parte del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, della Direzione generale della protezione civile e dell'Ente foreste della Sardegna.

Per gli illustrati motivi, il ricorso merita accoglimento.

In considerazione della particolarità della vicenda e della novità delle questioni trattate, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 27 giugno 2024.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)